



UNIVOL-C.S.V.
Tel. 0141437431 Fax 0141438742
Marisa Oddone - Univolat@libero.it
Cellulare: 348.2544818- Fantozzi 3482474476

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"L'ALBERO DELLA VITA"

PREMESSE

Il Consiglio dell'Unione europea con la decisione del 3 dicembre 2001 ha proclamato il 2003 anno europeo delle persone con disabilità.

E' un' iniziativa che intende:

- sensibilizzare i cittadini sui temi legati alla non discriminazione e all'integrazione,
- sostenere azioni concrete per favorire le pari opportunità e l'inclusione sociale,
- informare sulle buone prassi a livello locale, nazionale ed europeo,
- intensificare la cooperazione tra tutti gli attori delle politiche a favore delle persone con disabilità,
- diffondere un'immagine positiva delle persone con disabilità.

L'Italia, come gli altri Stati membri dell'Unione, realizza, a livello nazionale, le misure previste nella Decisione del Consiglio dell'Unione europea:

- incontri ed eventi,
- campagne di informazione e promozione,
- collaborazione con i media,
- indagini e relazioni a livello comunitario.

Con questo spirito comunitario, con la consapevolezza che la disabilità è un problema che riguarda tutti noi, con il desiderio di utilizzare un linguaggio che sia sempre più rispettoso dell'uomo che soffre vogliamo riprendere un sinonimo biblico a noi caro: "l'uomo debole"; l'uomo per sua natura tende alla debolezza, alla dipendenza, alla vulnerabilità; la malattia, la sofferenza e la morte ne sono le estreme espressioni.

L'idea che sia possibile pensare l'uomo in termini di forza e di potenza è semplicemente illusorio e onnipotente. Dare valore e centralità alla debolezza umana significa contrapporsi al concetto di uomo forte dominante nella cultura moderna, rendendo giustizia ad una corretta visione antropologica. Accogliere l'uomo debole significa riconciliarci con le parti ferite di ciascuno di noi, accettare la propria vulnerabilità, diventare più umani.

La solidarietà, il volontariato, l'associazionismo senza la coscienza della propria debolezza rischia ancora una volta di essere un'espressione di generosità da parte di chi si sente o crede forte verso i più deboli. La vera solidarietà prima di essere un gesto generoso deve essere sinonimo di comunione, di chi riscopre la sua vera natura ri-conoscendosi nel volto del sofferente che può riacquistare così la sua funzione sociale.

La pietra scartata può diventare pietra angolare, soggetto di comunione per la nuova casa europea.

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

- 1) Si è costituita in San Damiano d'Asti l'Associazione di Volontariato denominata "*L'albero della vita*", con sede legale in p.za SS. Cosma e Damiano n°1.
- 2) L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio e non richiederà formale variazione del presente statuto.
- 3) La durata dell'Associazione non è predeterminata ma potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art 9.

Art. 2 – OBIETTIVI E PRINCIPI ISPIRATORI

- 1) L'Associazione si prefigge i seguenti obiettivi:
 - 1.1 Creare fraternità e comunità che, nel quotidiano o nel tempo libero e della festa, siano sollecite verso giovani e adulti che temporaneamente o permanentemente vivano stati di debolezza (intellettiva, psichica, mentale, fisica, sociale) attivandosi affinché trovino il loro posto nella Società civile e nella Chiesa.
 - 1.2 Rivelare il dono proprio di ogni persona che attraverso la condizione di debolezza desidera condividere la propria storia e la propria vita. Sono loro il cuore e il 'cemento' della comunità.
 - 1.3 L'associazione, attraverso le sue attività di volontariato non vuole proporsi come una soluzione ma come un segno di una società realmente umana fondata sull'accoglienza e sul rispetto dei più piccoli e dei più deboli.
 - 1.4 In un mondo diviso *l'Albero della vita* vuole essere un segno di speranza, di unità, di fedeltà, di riconciliazione, di alleanza tra persone più forti e più deboli a livello intellettuale, psichico o lavorativo, con origini sociali, religiose e culturali diverse.
- 2) L'associazione si ispira ai seguenti principi di solidarietà sociale:
 - 2.1 Crediamo che ogni persona, qualunque siano i suoi doni o i suoi limiti, condivide una umanità comune. Ha un valore unico e sacro e possiede eguale dignità e gli stessi diritti. I diritti fondamentali della persona non sono solo il diritto alla vita, alle cure, all'educazione, al lavoro e ad avere una sua casa ma anche i bisogni più profondi dell'essere umano quale di amare ed essere amato, il diritto all'amicizia, alla comunione e alla vita spirituale.
 - 2.2 Crediamo che la persona ferita nelle sue capacità (intellettive, affettive, sensoriali, fisiche) o nella sua mente abbia delle possibilità di amore e di comunione e crediamo che proprio a causa della sua povertà, Dio la ami in maniera privilegiata.
 - 2.3 Per il suo svantaggio o per l'abbandono o per le ferite ricevute la persona debole può presentare degli aspetti urtanti, ma può avere anche delle qualità di semplicità, accoglienza, gioia e pace che si rivelano quando la persona riceve quella sicurezza, quella fiducia,

quell'affetto di cui ha bisogno, in un ambiente dove sia incoraggiata, riconosciuta, accettata, sostenuta da relazioni calorose e vere. Solo a queste condizioni è possibile sviluppare le sue capacità e i suoi doni.

2.4 Nella sua sobrietà la persona debole ha il dono di toccare i cuori e di chiamare all'unità. Per una società è un richiamo vivo dei valori essenziali del cuore senza i quali il sapere, il potere e l'agire perdono il loro senso e sono sviati dal loro fine.

2.5 La debolezza e la vulnerabilità della persona umana, non sono un ostacolo ma possono favorire l'unione con Dio. In effetti è spesso attraverso la debolezza riconosciuta e accettata che si rivela l'amore liberatore di Dio nelle diverse confessioni religiose.

3) Per la realizzazione degli obiettivi prefissi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione intende impegnarsi a:

3.1 Rimuovere ostacoli culturali, strutturali, sociali e religiosi:

- avviando per giovani e adulti iniziative di formazione e di sensibilizzazione che usando linguaggi nuovi e appropriati favoriscano il superamento dello stigma, dei pregiudizi e delle barriere culturali.

3.2 Sollecitare politiche sociali a favore delle persone deboli:

- partecipando alle strutture ecclesiali e della società civile per meglio far sentire la propria voce sul piano politico e legislativo.

3 - Integrare il funzionamento dei servizi:

- continuando l'esperienza originaria del Cenacolo come fraternità del sabato sera.

- attivando nuove risorse per affrontare in modo sempre più adeguato le sofferenze dell'uomo debole (giovane e adulto) e della sua famiglia, in particolare nel mondo del lavoro e dell'accoglienza quotidiana.

4) Le attività di cui al comma precedente vengono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti: giovani e adulti.

5) L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art. 3 – NATURA

1) L'Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro. Pur essendo ispirata ai fondamenti antropologici, etici e spirituali del cristianesimo al suo interno sono accolte persone di ogni estrazione, politica, religiosa e di ogni nazionalità purché non in conflitto con gli obiettivi e i principi ispiratori dell'associazione.

Art. 4 – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE.

1) Il Patrimonio è costituito da:

- 1.1 beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- 1.2 da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 1.3 da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione.

- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - 2.1 quote associative e contributi degli aderenti;
 - 2.2 contributi di privati;
 - 2.3 contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - 2.4 donazioni e lasciti testamentari;
 - 2.5 rimborsi derivanti da convenzioni;
 - 2.6 entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 5 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- 3) Possono far parte dell'Associazione oltre ai soci fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio.
- 4) Diventano Soci effettivi dell'Associazione giovani, adulti e famiglie che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.

Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI.

- 1) L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Consiglio dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Dalla qualità di Socio si decade:
 - 3.1 per recesso;
 - 3.2 per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - 3.3 per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto.
- 4) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.
- 6) Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.

1) I Soci sono tenuti:

- 1.1 ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 1.2 a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- 1.3 a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) I Soci hanno diritto:

- 2.1 a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2.2 a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 2.3 ad accedere alle cariche associative.

3) Adesione:

l'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1 L'Assemblea dei Soci.
- 2 Il Consiglio.
- 3 Il Presidente.
- 4 Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 5 Il Collegio dei Probiviri.

Per il buon funzionamento dell'associazione e per il raggiungimento delle sue finalità sono considerati indispensabili due altri ruoli che per l'assolvimento delle loro funzioni necessitano di piena autonomia:

- a) Il Responsabile Medico.
- b) L'Assistente Spirituale.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA.

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - 2.1 elegge il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
 - 2.2 approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
 - 2.3 approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
 - 2.4 delibera l'entità della quota associativa annuale;
 - 2.5 delibera l'esclusione degli associati;
 - 2.6 si esprime sui ricorsi relativi alla elezione di domande di ammissione di nuovi Associati.

- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno 3 membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dai due Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio eletto dai presenti.
- 6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio.
- 7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando, siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
- 9) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando, siano approvate dalla metà più uno degli Associati.
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.
- 10) I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Art. 10 - IL CONSIGLIO.

- 1) Il Consiglio è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 12.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili più mandati.
Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli Associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 3) Al Consiglio spetta di:
 - 3.1 curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - 3.2 provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
 - 3.3 nominare il Responsabile Medico, l'Assistente Spirituale, i due Vice-Presidente, il Segretario e l'Economo;
 - 3.4 deliberare sulle domande di nuove adesioni;

3.5 provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.

- 4) Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da uno dei Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.
- 5) Il Consiglio è convocato di regola ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece un Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 6) I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Art. 11 - IL PRESIDENTE.

- 1) Al Presidente, nominato dal Consiglio è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; rimane in carica tre anni. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ai Vice-Presidente, nominati dal Consiglio.
- 2) Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.

Art. 12 - IL RESPONSABILE MEDICO.

- 1) Il Responsabile Medico viene nominato dal Consiglio ed è la figura responsabile in materia sanitaria per tutte le attività legate alla salute delle persone accolte e ai relativi percorsi riabilitativi. Rimane in carica tre anni.
- 2) Il suo ruolo, purché coerente con le finalità e i progetti dell'"albero della vita", gode di piena e totale autonomia funzionale. Partecipa al consiglio ma non ha diritto di voto.

Art. 13 - L'ASSISTENTE SPIRITUALE.

- 1) L'Assistente Spirituale viene nominato dal Consiglio è il responsabile della vita spirituale dell'associazione e dei suoi membri. Rimane in carica tre anni.
- 2) Il suo ruolo e le modalità funzionali di esercitarlo, godono di piena e totale autonomia. Partecipa al consiglio ma non ha diritto di voto.

Art. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da due componenti effettivi e da un supplente eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni.
- 2) Il Collegio dei revisori, che alla prima riunione elegge un Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.
- 3) È previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo Revisore.

Art. 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra cui viene eletto il Presidente; rimangono in carica tre anni.
- 2) Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un Associato o da un organo della Associazione.

Art. 16 - GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.

Art. 17 – INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA SOCIALE

La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 18 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI


E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che le destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.


Art.19 -NORMA FINALE

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - RINVIO.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il Vice-presidente


Il Presidente


Il Vice-Presidente
